



**COMUNE DI SIENA**

**Regolamento per la disciplina dello  
svolgimento dell'attività commerciale sulle  
aree pubbliche  
(Legge Regionale 4.2.2003, n.10 - art.10, co.4)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 10.05.2005  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018

**Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche  
(Legge Regionale 4.2.2003, n.10 - art.10, co.4)**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 10.05.2005

**ELENCO DEI MERCATI:**

Mercato Settimanale delle Merci	posto in Viale XXV Aprile	n.278 posteggi
Mercato Settimanale del Petriccio	posto in Piazza E. Lachi	n. 17 posteggi
Mercato Settimanale di S.Miniato	posto in Piazza Pertini	n.12 posteggi
Mercato Settimanale di Taverne d'Arbia	posto in Piazza Montaperti	n. 13 posteggi
Mercato Mensile dell'Antiquariato	posto in Piazza del Mercato	n.23 posteggi

**ELENCO DELLE FIERE:**

Fiera di S. Lucia	posta in Pian dei Mantellini	n.51 posteggi
Fiera di S. Giuseppe	posta in Via G. Duprè	n.21 posteggi
Fiera di S.Isidoro	posta in Via Principale	n.16 posteggi
Fiera “Mercatino di Natale “	posta in Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e Viale XXV Aprile	n.26 posteggi
Fiera “Mercatino di Pasqua “	posta in Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e Viale XXV Aprile	n.26 posteggi
Fiera “Mercatino Pre-estivo “	posta in Viale XXV Aprile e Piazza Gramsci	n.11 posteggi
Fiera “Mercatino di Fine-estate “	posta in Viale XXV Aprile e Piazza Gramsci	n.11 posteggi
Fiera “ Mercatino del Palio di luglio”	posta in Viale XXV Aprile e Piazza Gramsci, Piazza del Campo e Piazza del Mercato	n. 11 posti
Fiera “ Mercatino del Palio di agosto”	posta in Viale XXV Aprile e Piazza Gramsci, Piazza del Campo e Piazza del Mercato	n.11 posti
Fiera Promozionale “Maggiolina”	area antistante l’incrocio fra le Vie Aldobrandino da Siena e Via L.Banchi	n. 10 posti

## ELENCO POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE DECENNALE:

Piazza del Campo ( a rotazione)	n. 6 posteggi
Piazza del Duomo “ “	n. 4 posteggi
Viale M. Bracci	n.1 posteggio
Via Aldobrandino da Siena	n.2 posteggi
Piazza Montaperti	n.1 posteggio
Strada dei Tufi	n. 1 posteggio
Piazza del Mercato	n. 2 posteggi
Vicolo S. Pietro	n.1 posteggio
Piazza del Duomo	n.1 posteggio
Piazza S. Domenico	n.1 posteggio
Vicolo dei Pollaioli	n.1 posteggio
Via Laterina	n.1 posteggio

## CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI RICORRENZE PARTICOLARI:

Palii -Vendita bibite e dolci	Piazza del Campo	n. 12 posteggi
	Piazza del Mercato	n. 1 posteggio
Palii – Vendita palloncini -	Logge del Papa	n. 2 posteggi
Vendita Castagne	Piazza Matteotti	n.1 posteggio
	Logge del Papa	n.1 posteggio
Vendita di Frittelle	V.le Sardegna	n.1 posteggio
	Piazza del Campo	n.1 posteggio
	Via B. Tolomei	n.1 posteggio
Vendita Alberi di Natale	Fontana S. Prospero	n.1 posteggio
	P.zza IV Novembre	n.1 posteggio
	Via L. Banchi	n.1 posteggio
Ottavario dei Defunti	Cimitero Misericordia	n.1 posteggio
	Cimitero Laterino	n. 2 posteggi
Campionato Calcio	punti di ristoro presso lo stadio comunale “A.Franchi” da determinare per ogni Campionato	
Concerti Musicali e manifestazioni analoghe	posteggi presso il Palazzetto dello sport “Mens Sana”	n.4 posteggi

## **INDICE**

### **TITOLO 1- NORME GENERALI**

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità del regolamento
- Art. 3 Esercizio dell'attività
- Art. 4 Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche
- Art. 5 Registrazione delle presenze
- Art. 6 Trasferimento mercati, fiere e posteggi fuori mercato
- Art. 7 Delega
- Art. 8 Canone concessorio
- Art. 9 Vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari

### **TITOLO 2- MERCATI**

#### **CAPO I - NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI**

- Art. 10 Definizione
- Art. 11 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio
- Art. 12 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche . Migliorie
- Art. 13 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 14 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati
- Art.15 Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione
- Art.16 Decadenza
- Art.17 Limitazioni nell'uso del posteggio
- Art.18 Prescrizioni per gli operatori
- Art.19 Vigilanza, circolazione veicolare- limiti
- Art.20 Nettezza Urbana

#### **CAPO II - NORME PARTICOLARI PER IL MERCATO SETTIMANALE DI V.LE XXV APRILE**

- Art. 21 Generalità
- Art. 22 Localizzazione , caratteristiche dimensionali e tipologiche
- Art. 23 Vendita di generi alimentari
- Art. 24 Commissione di mercato

#### **CAPO III - NORME PARTICOLARI PER I MERCATI SETTIMANALI DEL PETRICCIO , DI S. MINIATO E DI TAVERNE D'ARBIA**

- Art. 25 Mercato settimanale del Petriccio
- Art. 26 Mercato settimanale di S.Miniato
- Art. 27 Mercato settimanale di Taverne d'Arbia
- Art. 28 Orario e modalità di svolgimento dei mercati settimanali del Petriccio , di S. Miniato e di Taverne d'Arbia

## CAPO IV - NORME PARTICOLARI PER IL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Art. 29 Mercato mensile dell'antiquariato – generalità

Art. 30 Orario e modalità di svolgimento del mercato mensile dell'antiquariato

Art. 31 Prescrizioni particolari

## TITOLO 3 - FIERE

### CAPO I - NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Art. 32 Definizione

Art. 33 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio nelle fiere

Art. 34 Norme in materia di funzionamento delle fiere

Art. 35 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Art. 36 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 37 Modalità di assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari o comunque non assegnati

Art. 38 Subingresso nell'autorizzazione e nella concessione decennale di posteggio

Art. 39 Decadenza

Art. 40 Prescrizioni per gli operatori

### CAPO II – INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Art. 41 Fiere: localizzazione , caratteristiche e orari . Date e giorni di svolgimento .  
Specializzazioni merceologiche ( n.9 schede)

## TITOLO 4- FIERE PROMOZIONALI

Art. 42 Definizione

Art. 43 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Art. 44 Criteri di assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree  
pubbliche

Art. 45 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Art. 46 Prescrizione per gli operatori

Scheda n.1 Fiera Promozionale “Maggiolina”

## TITOLO 5 – POSTEGGI FUORI MERCATO

### CAPO I – POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE DECENNALE

Art. 47 Definizione

Art. 48 Assegnazione decennale dei posteggi fuori mercato

Art. 49 Subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa  
concessione

Art. 50 Decadenza dall'autorizzazione e dalla contestuale concessione di posteggio

Art. 51 Revoca del posteggio

- Art. 52 Prescrizioni per gli operatori
- Art. 53 Aree di particolare interesse storico-culturale-ambientale. Limitazioni
- Art. 54 Posteggi fuori mercato con concessione decennale . Localizzazione, caratteristiche , e orari.  
Giorni di svolgimento e specializzazioni merceologiche

## **CAPO II – CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI RICORRENZE PARTICOLARI**

- Art. 55 Vendita di bibite , dolci e palloncini in occasione del Palio
- Art. 56 Vendita di castagne
- Art. 57 Vendita di frittelle
- Art. 58 Vendita di alberi di Natale
- Art. 59 Ottavario dei defunti
- Art. 60 Punti di ristoro presso lo stadio comunale nel periodo del Campionato di calcio
- Art. 61 Vendita al Palazzetto dello Sport in particolari occasioni

## **TITOLO 6 – COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 62 Rilascio dell' autorizzazione
- Art. 63 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 64 Normativa igienico-sanitaria
- Art. 65 Zone vietate
- Art. 66 Rappresentazione cartografica
- Art. 67 Orario di vendita

## **TITOLO 7- NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 68 Variazione dimensionale e localizzazione posteggi
- Art. 69 Concessioni temporanee
- Art. 70 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 71 Sanzioni
- Art. 72 Disposizioni transitorie
- Art. 73 Allegati: cartografia
- Art. 74 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 75 Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana

## TITOLO 1- NORME GENERALI

### ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 4.2.2003, n.10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche), di seguito denominata legge.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della Legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".
3. Il regolamento ha validità quinquennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l' approvazione.

### ART.2 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento , persegue le seguenti finalità:
  - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e , in particolare , dei mercati e delle fiere , al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) La tutela del consumatore , con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento , al servizio di prossimità , all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita , con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - d) La trasparenza del mercato , la concorrenza , la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - e) L'efficienza , la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva , nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta , anche al fine del contenimento dei prezzi.

### ART. 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto :
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante, con esclusione delle aree di cui all'art. 65 del presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti .
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata , in base alla normativa emanata dalla Regione , dal Comune sede del posteggio ed abilita, nell'ambito del territorio regionale,anche all'esercizio in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale .
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita all'esercizio dell'attività in

forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro , di studio , di cura , di intrattenimento e svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comportano anche l'acquisizione delle presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

#### ART. 4

### QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE

1. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, il Comune può affidare la gestione dei mercati, fiere e fiere promozionali e altre manifestazioni ad associazioni e consorzi di gestione costituiti tra operatori , tra le associazioni che li rappresentano, oppure dagli uni e dagli altri insieme.

2. Il Comune mantiene tutti i propri compiti istituzionali e le funzioni autorizzatorie: controllo, riscossione canone ecc....

#### ART. 5

### REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE

1. La registrazione delle presenze nel mercato o fiera viene effettuata dai Vigili Urbani mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

La presenza nei mercati viene registrata tutte le volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Sono da considerare presenti soltanto quegli operatori che entro l'orario stabilito possano esibire il titolo autorizzatorio , le attrezzature e le merci.

2. Qualora l'operatore, per sua rinuncia , non svolga attività di vendita nel posteggio occasionalmente libero, assegnatogli nel mercato, la registrazione della presenza non ha luogo.

3. La registrazione della presenza nella fiera viene effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnatogli.

4. Gli operatori che partecipano alle fiere di durata fino a due giorni, per l'intera manifestazione, acquisiranno una presenza. Gli operatori che, in occasione di fiere di durata superiore ai due giorni, parteciperanno almeno ai due terzi della durata di ogni singola fiera, acquisiranno una presenza.

5. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera .

6. I soggetti di cui all'art.8, commi 1 e 2 della L.R. n.10/2003, non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Gli stessi soggetti che ottengano in assegnazione temporanea, un posteggio occasionalmente libero, non



riservato, in un mercato o fiera non possono usufruire contemporaneamente, nello stesso mercato o fiera ,di un posteggio riservato.

#### ART.6 TRASFERIMENTO DI MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.10/2003 , per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art.11 della legge regionale n.10 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

#### ART. 7 DELEGA

1. Ai sensi dell'art.7 , comma 7 della L.R. n.10/2003, in caso di assenza o impedimento:  
- per le Ditte individuali: del soggetto titolare dell'autorizzazione;  
- per le società di persone (s.n.c. ed s.a.s.): dei soci;

l'attività di commercio su area pubblica può essere esercitata soltanto da personale dipendente o collaboratori familiari.

Il rapporto di dipendenza o di collaborazione familiare deve essere provato e documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del d.lgs. 445/2000, con la quale si attesta, sia la natura del rapporto esistente con il titolare dell'autorizzazione (di dipendenza o collaborazione familiare) sia il possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari, anche professionali – previsti dall'art.5 della L.R. 10/2003, per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei Vigili Urbani incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

A corredo della dichiarazione dovranno essere presentati:

**per il dipendente:** copia della comunicazione di assunzione presentata al centro per l'impiego e copia del modulo d'iscrizione all'I.N.P.S.;

**per il collaboratore familiare:** copia scrittura privata registrata, o di altro atto registrato, da cui risulti la qualifica di collaboratore familiare e/o copia iscrizione all'I.N.P.S. se dovuta .

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli imprenditori agricoli che operano su area pubblica, per l'attività commerciale ad essi consentita.

3. Nei casi di assenza dei soggetti di cui alla L.R. 27/93 ed alla L. 104/1992 è ammessa la sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'art.7, comma, 7, della L.R. 4.2.2003, n.10. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle giornate di svolgimento del mercato in un anno ed ad 1/3 delle giornate di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo alla sostituzione. In tale caso il titolare del posteggio riservato è considerato assente ed il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti dall'art. 14.

#### ART. 8 CANONE CONCESSORIO

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, gli operatori debbono corrispondere il canone di concessione riferito alla superficie concessa nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di Legge e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

**ART.9**  
**VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI**

1. L'autorizzazione all'esercizio sulle aree pubbliche dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, a condizione che il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienicosanitaria.
3. Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'Azienda U.S.L.
4. In relazione all'art.11, comma 5, della legge, i servizi igienico-sanitari saranno determinati in n.1 ogni 50 posteggi.

**TITOLO 2 – MERCATI**

**CAPO I**  
**NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI**

**ART.10**  
**DEFINIZIONE**

1. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

**ART.11**  
**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o società di persone (s.n.c. ed s.a.s.) fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato. Tale limitazione si applica sia quando l'azienda è gestita dal proprietario sia quando è concessa in affitto a terzi (uno stesso soggetto non può essere né proprietario né affittuario di più di due rami di azienda con posteggio nello stesso mercato o fiera).
3. I soggetti di cui alla L. 27/1993 e L.104/1992 non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato, nello stesso mercato. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato, ai sensi della L.27/1993 e L.104/1992 non può ottenere nello stesso mercato, altri posteggi riservati e non riservati, né come ditta individuale né come socio di società di persone, e non può cedere il posteggio ottenuto, né darlo in gestione, prima di cinque anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di un

soggetto di pari requisiti. In caso di cessazione dell'attività il posteggio dovrà essere lasciato libero e verrà assegnato dal Comune tramite bando di concorso pubblico.

4. La concessione di posteggio ha durata decennale e viene rinnovata alla scadenza, per ulteriori 10 anni, mediante l'apposizione di un visto, nell'originaria concessione, previo accertamento del mantenimento dei requisiti necessari in possesso del titolare.

5. Nella concessione è indicato espressamente il numero di posteggio e la superficie. Ogni operatore commerciale dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato in concessione, che non potrà essere scambiato con quello di altri operatori.

6. La concessione di posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

#### ART.12

#### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE. MIGLIORIE.

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso comunale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato ;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo(calcolata in giorni), dal soggetto richiedente rispetto alla data d'inizio attività risultante dall'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) in caso di ulteriore parità il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione della lettera-raccomandata a.r.;

2. I bandi comunali, di cui al comma 1, saranno fatti pervenire , entro il 31 gennaio, il 30 aprile , il 31 luglio ed il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per la pubblicazione sul BURT.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati è presentata al Comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. L'assegnazione decennale dei posteggi resisi vacanti per rinuncia del titolare, decadenza o revoca della concessione, sarà effettuata mediante scorrimento della graduatoria formulata, a seguito di concorso pubblico, per l'assegnazione decennale dei posteggi previsti in ogni singolo mercato , fino all'esaurimento della stessa. Esaurita la citata graduatoria i posteggi vacanti verranno assegnati a mezzo di concorso pubblico.

4. Prima di provvedere al bando di concorso di cui al comma 1 , si dovrà procedere alla predisposizione di un bando , riservato agli operatori del mercato, già concessionari di posteggio, per le miglie sulla base dei criteri indicati al comma 1 del presente articolo.

5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla L.104/1992 ed ai soggetti di cui alla L. 26.4.1993, n.27 (imprenditoria giovanile).

## ART.13

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi , mediante concessione decennale, riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e secondo i seguenti criteri :
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - b) maggiore anzianità di rilascio dell' autorizzazione di cui alla L. 59/1963 o di presentazione di denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.241/1990 e dell'art.4 del D.Lgs. 228/2001.
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della lettera-raccomandata a.r.;
- 1
2. E' consentita , in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola , l'assegnazione dei posteggi con concessione decennale , con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati , complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Il posteggio ed i relativi limiti saranno indicati nella concessione.

## ART.14

### MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ANCORA ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario di concessione decennale che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto dal presente regolamento è considerato assente e si procede , per quel giorno, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assenza dell'operatore commerciale titolare di concessione nei mercati posticipati, anticipati e straordinari non è conteggiata.
- 3 L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, viene effettuata dal Comune, in particolare a cura del Corpo di Polizia Municipale, sulla base della graduatoria predisposta, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni) rispetto alla data d'inizio attività risultante dal registro Imprese della Camera di Commercio, per l'attività di commercio su aree pubbliche.
4. Dalla graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati vengono automaticamente esclusi i soggetti che, in 18 mesi, non si presentino ad alcuna delle edizioni del mercato. In fase di prima applicazione, tale disposizione si applica con decorrenza 1.1.2005.
5. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati dal Servizio Polizia Municipale.
6. Il Servizio di Polizia Municipale provvede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 5 , per effetto delle presenze di volta in volta maturate dai singoli operatori e delle assenze di cui al comma 4 del presente articolo. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio Polizia Municipale- Ufficio Annona - Per l'inserimento nella graduatoria degli operatori che si presentano a seguito di subingresso o, comunque ,che vantino presenze già acquisite in passato, occorre presentare istanza al Comune al fine di accertare i titoli dichiarati.

Per i produttori agricoli, a parità di anzianità ,viene fatto riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L.n.59/1963 o presentata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.n.241/1990. e dell'art.4 del D.Lgs. 228/2001.

7. Ai sensi dell'art.2, comma 11, della legge n.10/2003 per presenze in un mercato s'intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.

8. Sono da considerarsi presenti soltanto quegli operatori che entro l'orario stabilito possano esibire il titolo autorizzatorio, le attrezzature e le merci.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

10. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai soggetti di cui all'art.8 della L.R. 10/2003 è effettuata prioritariamente a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

#### ART. 15

#### SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NELLA RELATIVA CONCESSIONE

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione è effettuato dal Comune sede del posteggio e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

La domanda di contestuale subingresso ,nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio corredata dalla dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti , è presentata al Comune sede di posteggio, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 90 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. L'Amministrazione comunale rilascerà il titolo autorizzatorio e la corrispondente concessione di posteggio, nel termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine sopraindicato può essere interrotto nel caso venga richiesto all'interessato di completare la domanda inoltrata.

2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza presenti sul mercato, la copia della domanda inoltrata al Comune di Siena con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale;

3. Il subentro nella titolarità della concessione avviene per il residuo periodo del decennio in corso.

4. L'autorizzazione è rilasciata ,nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda , purchè abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'art.1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. 10/2003; gli eredi anche non in possesso dei requisiti previsti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al Comune.

5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente Titolare ad eccezione dell'inizio di attività risultante dall'iscrizione nel registro Imprese della Camera di Commercio, per l'attività di commercio su aree pubbliche.

6 Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti di cui all'art.8 della legge, il subingresso è effettuato esclusivamente a favore di altro soggetto avente gli stessi requisiti.

7 La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per i generi compresi nella concessione del precedente titolare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

8 Fino al perfezionamento degli atti di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

#### ART.16 DECADENZA

1. L'autorizzazione e la concessione decadono nel caso in cui l'operatore :

- non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. 10/2003;
- non inoltri istanza di subingresso entro il termine di cui all'art.9 della legge regionale;

2. L'autorizzazione è , altresì , revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare (17 mercati settimanali), ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi e le modalità previsti dall'art.14, comma 2, lett. B) della legge regionale 10/2003.

3. E' causa di decadenza dall'autorizzazione e concessione il mancato pagamento del canone , previa diffida.

4. In caso di subingresso fanno carico al subentrante anche i pagamenti non corrisposti dal precedente concessionario . Essi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dal rilascio della concessione , pena la decadenza dalla stessa.

5. Il Comune accerta la sussistenza delle motivazioni della decadenza dalla concessione decennale e dalla relativa autorizzazione , e provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni . Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

#### ART.17 LIMITAZIONI NELL'USO DEL POSTEGGIO

1. L'uso di strumenti musicali ed apparecchi di amplificazione sonora è consentito purchè questi siano mantenuti a basso volume, in modo da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

2. Con l'inizio dell'orario di vendita si fa divieto di tenere accesi i generatori a scoppio che possono provocare inquinamento acustico e atmosferico , con esclusione dei “negozi mobili” di cui all'art.4 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000 (G.U. 56/2000).

3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati. Negli stessi spazi debbono trovare collocazione anche i veicoli degli operatori che non potranno essere rimossi se non al termine del mercato o in caso di necessità inderogabili, salvo diversa disposizione prevista per ogni singolo mercato

4. Ai soli venditori di calzature , terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli da camping, arredamenti e prodotti della pulizia casa/persona è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, purchè all'interno del posteggio in concessione

5. Per il montaggio dei banchi è proibito conficcare nel suolo chiodi , paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi o piantagioni.

6. Le tende sovrapposte al banco non potranno sporgere lateralmente più di 25 cm., salvo consenso del confinante, e non più di m. 1,50 nella parte anteriore. Comunque, anche nei casi di necessario superamento di tale ultimo limite, dovute a particolari attrezzature, dovrà sempre consentirsi il transito veicolare degli operatori in tutta l'area del mercato in entrata ed in uscita. Tali sporgenze non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.

7. E' vietato realizzare nelle parti laterali dei banchi strutture di chiusura che uniscono la tenda al banco (es. teloni in materiali diversi, strutture rigide di chiusura ecc.).

#### ART.18

#### PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche o giustificati motivi riconosciuti dagli organi preposti alla vigilanza e ai servizi di mercato , è considerato assente.

2. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona di mercato, salvo diverse prescrizioni previste per ciascun mercato.

3. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di mercato , il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento dei mercati o modificare gli orari di svolgimento degli stessi.

#### ART. 19

#### VIGILANZA - CIRCOLAZIONE VEICOLARE – LIMITI

1. Al Servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.

2. Con apposita ordinanza sindacale vengono individuati gli orari in cui la circolazione veicolare viene inibita in ciascuna area di mercato, per consentire lo svolgimento dello stesso e la successiva pulizia dell'area.

3. Gli operatori commerciali del mercato sono autorizzati a transitare con i propri veicoli nella stessa area per occupare i posteggi loro assegnati.

ART.20  
NETTEZZA URBANA

1. Gli operatori commerciali del mercato sono tenuti al rispetto degli orari così come stabilito dal presente regolamento, al fine di agevolare ed ottimizzare il servizio di pulizia dell'area interessata.
2. Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato libero e ripulito da ogni residuo. Qualora il materiale venga lasciato sull'area di pertinenza, gli operatori sono tenuti alla collaborazione per facilitare la raccolta differenziata e dovranno, in particolare attenersi alle norme sottospecificate:
  - il rifiuto organico dovrà essere raccolto negli appositi sacchi di colore grigio;
  - il rifiuto indifferenziato (teli di nylon, grucce, polistirolo ecc.) dovrà essere conferito nei sacchi di colore nero;
  - i contenitori di cartone devono essere aperti , impilati e legati, in modo da favorirne la raccolta;
  - i contenitori (cassette) di plastica e di legno, devono essere divise per materiale, impilate e non devono contenere altro rifiuto al loro interno;
3. Al fine del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il personale incaricato da questa Amministrazione, provvederà alla distribuzione dei sacchi, nei giorni di mercato, secondo le effettive necessità.

**CAPO II**  
**NORME PARTICOLARI PER IL MERCATO SETTIMANALE DI VIALE XXV**  
**APRILE**

ART.21  
GENERALITA'

1. Il Mercato Settimanale di V. le XXV Aprile è tenuto il **mercoledì** di ogni settimana e si svolge nelle zone che ricomprendono Viale XXV Aprile, Viale Maccari, Viale della Vecchia, Viale Vittorio Veneto e Via R.Franci fino all'incrocio con Viale Cadorna .Qualora il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, la Giunta comunale , con propria deliberazione, sentita la Commissione di mercato , determinerà il giorno di svolgimento del medesimo, che potrà essere lo stesso giorno o il giorno precedente. Nel caso in cui anche il giorno precedente a quello di mercato, sia festivo, il mercato potrà essere anticipato o posticipato.
2. Il mercato non potrà essere effettuato nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio , 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre, Pasqua o nel giorno del Palio.
3. Saranno effettuate, in corso d'anno, due edizioni straordinarie del mercato che saranno di volta in volta stabilite, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria e la Commissione di mercato al fine di determinare il giorno e le modalità di effettuazione delle stesse edizioni straordinarie.
4. Tale edizione aggiuntiva non comporta la riassegnazione dei posteggi nel mercato, né il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.



5. L'orario di vendita del mercato viene così determinato:

Orario invernale (coincidente con l'ora solare): dalle ore 7,30 alle ore 14 ;

Orario estivo (coincidente con l'ora legale) : dalle ore 7 alle ore 14 .

6. Entro mezz'ora dal termine delle operazioni di vendita, gli operatori dovranno aver lasciato la zona di mercato.

7. I posti assegnati ai singoli operatori rimarranno disponibili fino alle ore 7,50 per il periodo invernale e fino alle ore 7,20 per il periodo estivo. Dopo tale orario i posteggi, non occupati dai titolari di concessione, saranno per quel giorno assegnati ad altri operatori secondo le modalità stabilite dell'art. 14 del presente Regolamento.

## ART.22

### LOCALIZZAZIONE , CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. Il mercato settimanale delle merci si articola in due settori, uno riservato, in via esclusiva, al commercio di generi alimentari (Via della Vecchia) e l'altro, in via esclusiva, al commercio di generi non alimentari, così come delineato nella planimetria allegata, rispettivamente nei posteggi di colore giallo e marrone. E', altresì, individuato il Settore Piante e Fiori (Via R. Franci) dove sono collocati i produttori agricoli ed i commercianti di piante e fiori, meglio evidenziata in planimetria con i posteggi di colore verde e di colore viola. In questo Settore l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai produttori agricoli è effettuata prioritariamente a favore degli stessi soggetti. In assenza di tali soggetti l'assegnazione sarà effettuata a favore di commercianti su aree pubbliche che effettuano la vendita di piante e fiori.. Nello stesso Settore l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati ai commercianti su aree pubbliche di piante e fiori è effettuata prioritariamente a favore degli stessi soggetti. In assenza di commercianti su aree pubbliche di piante e fiori, l'assegnazione sarà effettuata a favore di produttori agricoli che effettuano la vendita di piante e fiori.

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) svolgimento: il mercoledì di ogni settimana;

b) ubicazione: Viale XXV Aprile, Viale Maccari, Viale della Vecchia, Viale V.Veneto, Via R.Franci;

c) superficie complessiva del mercato: mq. 22.121.087

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 8.009.20

e) totale posteggi n. **278** di cui :

- n. **247** riservati al commercio di generi non alimentari;

- n. 14 riservati al commercio di generi alimentari;

- n. 8 riservati ai produttori agricoli;

- n. 6 riservati ai commercianti di piante e fiori;

- n. 3 sottodimensionati riservati a produttori agricoli

3. Sono riportate nella planimetria - allegato A - nella quale sono indicati :

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli ;

- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardanti il suo svolgimento, la

sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria ( allegato A).

## ART.23 VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita di prodotti alimentari, all'interno del settore alimentare, è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dei requisiti igienico-sanitari di cui alla vigente Ordinanza del Ministero della salute 3.4.2002, che prevede, tra l'altro, per il mercato su strada, di cui all'art.1, comma 2, lettera c, specifiche caratteristiche dei negozi mobili e prescrizioni particolari per la vendita di determinati prodotti.
2. La vendita di generi alimentari potrà essere inibita o sottoposta a particolari idonee misure da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi igienico-sanitari e/o per motivi d'impatto ambientale, accertati dalle strutture competenti, oppure per oggettivi motivi di disturbo dell'attività degli operatori o della popolazione che affluisce al mercato.
3. Nei casi sopradetti , l'Amministrazione , in via preliminare , contesterà gli inconvenienti all'operatore commerciale prescrivendogli , se è il caso , le misure idonee ad eliminare e/o contenere al massimo i detti inconvenienti , assegnandogli un termine.
4. Se , decorso tale termine , l'operatore non si è adeguato , la sua attività sarà inibita , totalmente o parzialmente .
5. L'operatore , che per adeguarsi avesse bisogno di un maggior periodo di tempo , può chiedere di sospendere la sua attività per detto ulteriore termine .

## ART. 24 COMMISSIONE DI MERCATO

1. E' istituita una Commissione di Mercato composta da nove operatori del mercato, di cui due in rappresentanza delle due Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative, nominati dalle stesse Categorie, con funzione consultiva in ordine ai problemi della gestione del mercato medesimo. Le stesse Categorie provvederanno altresì a sostituire i propri rappresentanti in caso di loro rinuncia o cessazione dell'attività. La Commissione è presieduta dall'Assessore alle Attività Economiche .
2. I predetti sette operatori sono eletti dagli operatori stessi che si riuniranno in apposita assemblea, previo invito scritto ai medesimi da parte dell'Assessore . Il primo degli eletti , per il maggior numero di voti riportati assume la funzione di rappresentante degli operatori nei confronti dell'Amministrazione Comunale e segnalerà all'Assessore i nominativi degli altri eletti.
3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla presa d'atto della Giunta Comunale  
Durante tale periodo le surrogazioni degli eletti, che cessano la loro attività nel mercato o rinunciano all'incarico di membro della Commissione , avverranno attingendo dall'elenco degli eletti fino all'esaurimento degli stessi mediante comunicazione all'Amministrazione Comunale da parte di chi ha assunto la funzione di rappresentante.  
In ogni caso, in mancanza delle suddette surrogazioni, la Commissione rimane in carica per l'intero periodo del mandato semprechè il numero degli eletti non scenda al di sotto di cinque

Qualora a cessare l'attività o a rinunciare all'incarico sia il rappresentante degli eletti , la sua funzione verrà assunta dal secondo eletto nella graduatoria ancora valida, che ha ottenuto il maggior numero dei voti, e così via a scalare.

La costituzione della Commissione di Mercato sarà formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale .

4. La Commissione si riunirà su convocazione dell'Assessore alle Attività Economiche ogniqualvolta si tratti di argomenti inerenti il mercato e l'attuazione del Regolamento.

5. L'Assessore sarà tenuto alla convocazione della medesima ogniqualvolta lo richiedano almeno tre dei componenti eletti.

### **CAPO III**

#### **NORME PARTICOLARI PER I MERCATI SETTIMANALI DEL PETRICCIO , DI S.MINIATO E DI TAVERNE D'ARBIA**

##### ART.25 MERCATO SETTIMANALE DEL PETRICCIO

1. Il mercato settimanale del Petriccio è tenuto il **lunedì** di ogni settimana e si svolge nel quartiere del Petriccio, in Piazza Enrico Lachi .

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) svolgimento: **il lunedì di ogni settimana**

b) ubicazione: Piazza E. Lachi - Petriccio -

c) superficie complessiva del mercato: mq. 1046,63

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 465

e) totale posteggi : n. **17**, di cui:

- n.**12** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio;

- n. **2** riservati ai produttori agricoli;

- n. **3** riservato a portatore di handicap.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato B - nella quale sono indicati:

- ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza della superficie complessiva:

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;

- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Le variazioni alle caratteristiche del mercato , semprechè non riguardanti il suo svolgimento , la sua ubicazione e il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria ,di cui all'allegato B.

##### ART.26 MERCATO SETTIMANALE DI S. MINIATO

1. Il mercato settimanale di S. Miniato è tenuto il **sabato** di ogni settimana e si svolge nel quartiere

di S. Miniato , in Piazza S.Pertini.

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

- a) svolgimento : **il sabato di ogni settimana;**
- b) ubicazione : Piazza S.Pertini - S.Miniato -;
- c) superficie complessiva del mercato : mq 792,67
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 330;
- e) totale posteggi : n. **12** di cui :
  - n. **9** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio;
  - n. **1** riservato a produttore agricolo;
  - n. **2** riservato a portatore di handicap.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato C - nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali e stagionali, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Le variazioni alle caratteristiche del mercato , semprechè non riguardanti il suo svolgimento , la sua ubicazione e il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria , di cui all'allegato C.

#### ART. 27

#### MERCATO SETTIMANALE DI TAVERNE D'ARBIA

1. Il mercato settimanale di Taverne d'Arbia è tenuto il **martedì** di ogni settimana e si svolge nella frazione di Taverne d'Arbia , in Piazza Montaperti .

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

- a)svolgimento: **il martedì di ogni settimana;**
- b)ubicazione: Piazza Montaperti - Taverne d'Arbia ;
- c)superficie complessiva del mercato: mq. 817.02
- d)superficie complessiva dei posteggi: mq. 335
- e)totale posteggi n.**13** di cui :
  - n. **9** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio;
  - n.**1** riservato a produttore agricolo;
  - n.**3** riservato a portatore di handicap.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato D - nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi

- annuali e stagionali, nonché dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Le variazioni alle caratteristiche del mercato , semprechè non riguardanti il suo svolgimento, la sua ubicazione e il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria , di cui all'allegato D.

#### ART.28

### ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATO SETTIMANALE DEL PETRICCIO, DI S.MINIATO E DI TAVERNE D'ARBIA

1. L'orario di vendita dei mercati settimanali del Petriccio, di S. Miniato e di Taverne d'Arbia viene così determinato:

**Orario invernale (coincidente con l'ora solare): dalle ore 7,30 alle ore 13,30.**

**Orario estivo (coincidente con l'ora legale) : dalle ore 7 alle ore 13,30.**

2. I posteggi assegnati ai singoli operatori rimarranno disponibili fino alle ore 7,50 sia per il periodo invernale che per il periodo estivo. Dopo tale orario i posteggi temporaneamente assegnati , non occupati dai titolari , saranno per quel giorno assegnati ad altri operatori secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del presente Regolamento.

3. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, o nel giorno del Palio , il mercato si terrà il giorno precedente.

Nel caso in cui anche il giorno precedente a quello di mercato sia festivo, lo stesso verrà comunque anticipato.

#### CAPO IV

### NORME PARTICOLARI PER IL MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO

#### ART.29

### MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO -GENERALITA'

1. Il mercato mensile dell'Antiquariato si svolge la terza domenica di ogni mese in Piazza del Mercato.

2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) svolgimento: la terza domenica di ogni mese ;

b) ubicazione : Piazza del Mercato;

c) merceologie consentite:

- oggetti usati senza pregio escluso il vestiario ;
- oggetti di antiquariato, oggettistica d'arte antica ed usata ;
- articoli di filatelia, numismatica e relativi accessori

d) superficie complessiva del mercato mq. 600,00

e)superficie complessiva dei posteggi: mq. 230;

f)totale dei posteggi n.23 di cui:

- n.22 riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche ;
- n.1 riservato a titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche – portatore di handicap di cui alla L.104/1993.

3. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato E- nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché il posteggio riservato al portatore di handicap;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

4. Le variazioni alle caratteristiche del mercato semprechè non riguardanti il suo svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi costituiscono modifiche alla sola planimetria , di cui all'allegato E.

#### ART. 30 ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO MENSILE DELL'ANTIQUARIATO

1. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 9 alle ore 20. I titolari di concessione decennale possono iniziare l'allestimento del posteggio a partire dalle ore 7.

2. I posteggi assegnati ai singoli operatori rimarranno disponibili fino alle ore 8,30, sia per il periodo invernale che per il periodo estivo. Dopo tale orario i posteggi assegnati, non occupati dai titolari, saranno per quel giorno assegnati ad altri operatori secondo le modalità stabilite nell'art.14 del presente Regolamento.

3. I commercianti devono essere dotati di propria attrezzatura per l'allestimento del banco.

4. Nel caso in cui il mercato coincida con il giorno del Palio e delle Prove verrà posticipato alla domenica successiva.

#### ART. 31 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. In relazione alla vendita di cose antiche ed usate , meglio specificate nell'art. 29 del presente regolamento , il titolare della concessione decennale di posteggio deve presentare dichiarazione al Sindaco ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. , approvato con R.D. 18.06.1931 , n. 773 , alla quale , una volta riscontrata la presenza di tutti i requisiti di legge , consegue il rilascio da parte dell'Amministrazione comunale della c.d. presa d'atto nella quale è prescritto l'obbligo di tenere il registro delle operazioni che l'operatore compie giornalmente, come previsto dall'art.128 dello stesso Testo Unico

2. E' vietata la vendita e l'esposizione , sulle aree pubbliche , di oggetti preziosi ai sensi di quanto disposto dall'art.30, comma 5, del D.lgs. n.114/1998.

3. I veicoli degli operatori non potranno essere collocati negli spazi assegnati per la vendita.

## **TITOLO 3 – FIERE**

### **CAPO I NORME COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FIERE**

#### **ART.32 DEFINIZIONE**

1. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze , eventi o festività .

#### **ART. 33 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO NELLE FIERE**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione decennale di posteggio nella fiera sono rilasciate dal Comune dove ha sede il posteggio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o società di persone (s.n.c. ed s.a.s.) fino ad un massimo di due posteggi nella stessa fiera. Tale limitazione si applica sia quando l'azienda è gestita dal proprietario sia quando è concessa in affitto a terzi (uno stesso soggetto non può essere né proprietario né affittuario di più di due rami di azienda con posteggio nello stesso mercato o fiera).

3. I soggetti di cui alla L. 27/1993 e L.104/1992 non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato, nella stessa fiera. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato, ai sensi della L.27/1993 e L.104/1992 non può ottenere nella stessa fiera altri posteggi riservati e non riservati, né come ditta individuale né come socio di società di persone, e non può cedere il posteggio ottenuto, né darlo in gestione, prima di cinque anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di un soggetto di pari requisiti. In caso di cessazione dell'attività il posteggio dovrà essere lasciato libero a verrà assegnato dal Comune tramite bando di concorso pubblico.

4. La concessione di posteggio ha durata decennale e viene rinnovata alla scadenza, per ulteriori 10 anni, mediante l'apposizione di un visto, nell'originaria concessione, previo accertamento del mantenimento dei requisiti necessari in possesso del titolare.

5. Nella concessione è indicato espressamente il numero di posteggio e la superficie. Ogni operatore commerciale dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato in concessione, che non potrà essere scambiato con quello di altri operatori

6. La concessione di posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale .

#### **ART. 34 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE**

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione .Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

2. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio della vendita, è considerato assente. Il medesimo posteggio, nei giorni di assenza, sarà assegnato ad altro operatore secondo le modalità di cui all'art.37 del presente regolamento. Le assenze dovute ad impraticabilità della fiera, per cattive condizioni atmosferiche, previa presa d'atto da parte degli Organi di Vigilanza, non saranno considerate ingiustificate.

3. Gli spuntisti che parteciperanno alla fiera di durata fino a due giorni, per l'intera manifestazione, acquisiranno una presenza. Gli spuntisti che, in occasione di fiere di durata superiore a due giorni, parteciperanno almeno ai due terzi della durata di ogni singola fiera, acquisiranno una presenza..

4. Nel caso di svolgimento di una fiera, il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### ART. 35

#### CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. n.10/2003, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio esclusivamente per gli articoli consentiti per le singole Fiere. La concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, da pubblicarsi nel BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) maggiore numero di presenze effettive maturate nelle varie edizioni della Fiera ;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni), dal soggetto richiedente rispetto alla data d'inizio attività risultante dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata a.r.

2. I bandi comunali di cui al comma 1 devono pervenire, per la pubblicazione sul BURT, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. La concessione di posteggio ha durata decennale e viene rinnovata alla scadenza, per ulteriori 10 anni, mediante l'apposizione di un visto, nell'originaria concessione, previo accertamento del mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività.

4. Prima di provvedere al Bando di concorso di cui al comma 1, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della fiera, già concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base dei criteri indicati al comma 1 del presente articolo.

5. Le norme del presente articolo si estendono anche all'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla L.104/1992 ed ai soggetti di cui alla L. 26.4.1993, n.,27 (imprenditoria giovanile).

6. L'assegnazione decennale dei posteggi resisi vacanti per rinuncia del titolare, decadenza o revoca della concessione, sarà effettuata mediante scorrimento della graduatoria formulata a



seguito di concorso pubblico, per l'assegnazione decennale dei posteggi previsti in ogni singola fiera, fino all'esaurimento della stessa.

#### ART.36 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione decennale, riservati ai produttori agricoli è effettuata secondo le modalità di cui al precedente articolo 35 e secondo i seguenti criteri:
  - a) Maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nelle varie edizioni della Fiera;
  - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/1963 o presentata la denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. n.241/1990 e all'art.4 del D.Lgs. 228/2001.
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata A.R.;

#### ART.37 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI DAI TITOLARI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati dai titolari o in attesa di assegnazione è effettuata dal Servizio Polizia Municipale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive, se documentate. A parità di anzianità di presenze ed in mancanza di presenze documentate, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni), rispetto alla data d'inizio attività risultante dal Registro Imprese della Camera di Commercio, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Per i produttori agricoli, a parità di anzianità, viene fatto riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L.n.59/1963 o presentata la denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'art.19 della L.n.241/1990 e dell'art.4 del D.Lgs. 228/2001.
2. Per gli artigiani, a parità di anzianità, viene fatto riferimento alla data di iscrizione all'Albo Artigiani.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati, di cui all'art.8 della L.R. n.10/2003, occasionalmente liberi, o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

#### ART. 38 SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE E NELLA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione è effettuato dal Comune sede del posteggio e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. La domanda di contestuale subingresso, nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio, corredata dalla dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune, sede di posteggio, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 90 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. L'Amministrazione comunale rilascerà il titolo autorizzatorio e la corrispondente concessione di posteggio, nel termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il termine sopraindicato può essere interrotto nel caso venga richiesto all'interessato di

completare la domanda inoltrata .

2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza presenti sulla fiera , la copia della domanda inoltrata al Comune di Siena con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale;

3. Il subentro nella titolarità della concessione avviene per il residuo periodo del decennio in corso.

4. L'autorizzazione è rilasciata ,nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda , purchè abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'art.1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 10/2003; gli eredi, anche non in possesso dei requisiti previsti , hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al Comune.

5 Il subentrante acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare ad eccezione dell'anzianità d'inizio attività risultante dal Registro Imprese della Camera di commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche.

6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti di cui all'art.8 della L.R. n. 10/2003 , il subingresso è effettuato esclusivamente a favore di altro soggetto avente gli stessi requisiti.

7. La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per i generi compresi nella concessione del precedente titolare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

8. Fino al perfezionamento degli atti di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione

#### ART.39 DECADENZA

1.L'autorizzazione nonché la concessione della fiera decadono nel caso in cui l'operatore:  
- non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. n.10/2003;  
non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'art.9, comma 2 della legge regionale 10/2003.

2. L'autorizzazione e la concessione della fiera decadono altresì nei casi in cui l'operatore :  
non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare , gravidanza e puerperio , in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b) della L:R:n.10/2003.

3. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera .

4. Le assenze devono essere giustificate al comune, nei casi sopradescritti, entro 10 giorni

dall'inizio del periodo cui si riferisce.

5. E' causa di decadenza dell'autorizzazione e concessione, il mancato pagamento del canone, previa diffida.

6. In caso di subingresso faranno carico al subentrante anche i pagamenti non corrisposti dal precedente concessionario. Essi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dal rilascio della concessione , pena decadenza dalla stessa.

7. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

#### ART. 40 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni Fiera ed indicati nella concessione di posteggio.

2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. In particolare, in occasione delle tradizionali Fiere di Pasqua e Natale gli assegnatari dei posteggi ubicati in Piazza Matteotti dovranno utilizzare i gazebo, o in alternativa tende, di foggia e colorazione uniformi in tonalità e sfumature dal marrone al bianco o comunque secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale . Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.

3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.

4. Per il montaggio dei banchi è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.

5. In caso di assenza gli operatori assegnatari di posteggio in Viale XXV Aprile e Piazza Gramsci, dovranno rimuovere l'attrezzatura di vendita entro le ore 10 del giorno in cui si verifica l'assenza. Nel caso gli operatori di Piazza Matteotti utilizzino i gazebo, nei giorni di assenza, dovranno rimuovere soltanto la merce posta in vendita.

6. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della Fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della Fiera o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

## CAPO II INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Art. 41

FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI. DATE E GIORNI DI SVOLGIMENTO. SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

### Scheda 1

1. La Fiera denominata **SANTA LUCIA** si svolge il **13 dicembre** di ogni anno  
L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- a) ubicazione: **Pian dei Mantellini;**
  - b) superficie complessiva dell'area mq. 3587,20
  - c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 1312,45;**
  - d) numero totale dei posteggi n. **51**, di cui:
    - n. **45** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
    - n. **1** riservato a portatori di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
    - n. **4** riservati agli artigiani di campane in ceramica e articoli legati alle tradizioni e consuetudini delle Contrade storiche senesi;
    - n. **1** riservato alla Contrada della Chiocciola per la vendita di articoli legati alle tradizioni e consuetudini delle Contrade storiche senesi
2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003.  
Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria - allegato F -nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
- 3 La dislocazione dei posteggi è indicativa in quanto l'esatta ubicazione di ciascuno di essi potrà essere variata dalla Polizia Municipale per garantire eventuali diritti di terzi. Il posizionamento in rapporto agli altri posteggi rimarrà comunque invariato.  
Orario di vendita: **8 – 20**
- 4. L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un' ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.**
5. E' ammessa, nell'ambito della Fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:  
**giocattoli – articoli in ceramica, terracotta, legno e vetro - articoli di artigianato locale senese – cassette musicali e compact - dolci e frutta secca – fiori secchi e artificiali - articoli natalizi.**

## Scheda 2

1. La Fiera denominata **SAN GIUSEPPE** si svolge **il 19 marzo** di ogni anno.
2. L'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionale e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
  - a) ubicazione: **Via G. Duprè;**
  - b) superficie complessiva dell'area: mq.1422,12
  - c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 340, 50;**
  - d) n. totale dei posteggi **21**, di cui :
    - n. **19** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
    - n. **1** riservato a portatore di handicap titolaredi autorizzazioni di commercio su aree pubbliche;
    - n. **1** riservato alla Contrada Capitana dell'Onda per la vendita dei tradizionali carrettini di San Giuseppe.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.R. 10/2003.
4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria- allegato G -nella quale sono indicate:
  - l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
5. La dislocazione dei posteggi è indicativa in quanto l'esatta ubicazione di ciascuno di essi potrà essere variata dalla Polizia Municipale per garantire eventuali diritti di terzi. Il posizionamento in rapporto agli altri posteggi rimarrà comunque invariato.
- 6 Orario di vendita: **8 - 20**  
**L'accesso all'area della Fiera è consentito a partire da un'ora dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita , le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.**
- 7 E' ammessa, nell'ambito della Fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:  
**dolci e frutta secca – giocattoli- articoli in ceramica, terracotta, vetro, legno e ferro battuto – fiori secchi e artificiali -**

### Scheda 3

1. La Fiera denominata **S. ISIDORO** si svolge **la seconda domenica di maggio** di ogni anno.
2. L'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) ubicazione: **Via Principale loc. Taverne d'Arbia**
  - b) superficie complessiva dell'area mq. 1504,19
  - c) superficie complessiva dei posteggi mq. **480**
  - d) numero totale dei posteggi n. **16**, di cui:
    - n. **15** riservati ai titolari autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
    - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003...
4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria - allegato H -nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Orario di vendita: **8 – 20**  
**L'accesso all'area della Fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di , le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.**
6. E' ammessa, nell'ambito della Fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:  
**alimentari – giocattoli - dolci e frutta secca – fiori - cassette musicali e compact – bigiotteria accessori - di abbigliamento- articoli in ceramica, terracotta, legno e vetro.**

## Scheda 4

1. La Fiera denominata “ **MERCATINO DI NATALE**” si svolge dall’8 dicembre **al 6 gennaio** di ogni anno.

2. L’ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionale e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) ubicazione: - n. **15** posteggi in **Piazza Matteotti**
  - n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
  - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**
  
- b) superficie complessiva delle aree : mq 826,49
  
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **245**
  
- d) numero totale dei posteggi **n.26** di cui:
  - n. **23** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
  - n. **1** riservato ad operatore commerciale su aree pubbliche per la vendita di libri;
  - n. **1** riservato a produttore agricolo;
  - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art.7 della L.R. 10/2003.

4 Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato I-, nella quale sono indicati:

- l’ubicazione dell’area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi.

5. Orario di vendita: **8 – 20**

**L’accesso all’area della fiera è consentito un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita e non oltre le ore 10, pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore;**

6. E’ ammessa nell’ambito della fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:

**a) dolci e frutta secca– giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale – articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo, legno, paglia, bambù, vimini, carta lattice – accessori di abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali, addobbi natalizi.**

**b) per il posteggio n. 2 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura- .**

**c) libri ( per il posteggio n. 23 )**

## Scheda 5

1. La Fiera denominata “**MERCATINO DI PASQUA**” si svolge dalla **terza domenica antecedente la Pasqua fino al lunedì dopo Pasqua.**

2. L'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) ubicazione: - n. **15** posteggi in **Piazza Matteotti**
  - n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
  - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**
- b) superficie complessiva delle aree: mq. 826,49
- c) superficie complessiva dei posteggi mq. **282**
- d) numero totale dei posteggi n. **26**, di cui:
  - n. **23** riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
  - n. **1** riservato ad operatore commerciale su aree pubbliche per la vendita di libri;
  - n. **1** riservato a produttore agricolo
  - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003..

4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato I -, nella quale sono indicate:

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi.

5. Orario di vendita: **8 – 20**

**L'accesso all'area della Fiera è consentito un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e non oltre le ore 10, pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore.**

6. E' ammessa nell'ambito della Fiera la vendita dei prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:

- a) **dolciumi e frutta secca– giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale – articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini, carta, lattice – accessori di abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali.**
- b) **per il posteggio n. 2 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura**
- c) **libri ( per il posteggio n.23)**



## Scheda 6

1. La Fiera denominata “**MERCATINO PRE-ESTIVO** “ si svolge **dal 24 aprile per 28 giorni** (in caso di coincidenza o contiguità con la Fiera di Pasqua l’inizio della fiera Pre-estiva avverrà, comunque, dal terzo giorno successivo al termine della Fiera di Pasqua).
2. L’ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) ubicazione - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**  
- n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
  - b) superficie complessiva delle aree: mq.402,03
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **129**
  - d) numero totale dei posteggi n. **11**, di cui:
    - n. **8** riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche
    - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
    - n. **1** riservato alla vendita di libri;
    - n. **1** riservato ad un produttore agricolo.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art.7 della L.R. 10/2003.
4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato L-, nella quale sono indicati:
  - l’ubicazione dell’area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Orario di vendita: **8 – 20**  
**L’accesso all’area della Fiera è consentito un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita e non oltre le ore 10, pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore;**
6. E’ ammessa nell’ambito della Fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:
  - a) **dolciumi e frutta secca– giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale - articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo, legno, bambù, paglia, vimini, carta, lattice – accessori abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali;**
  - b) **libri ( posteggio n.8)**
  - c) **per il posteggio n. 3 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura.**

## Scheda 7

1. La Fiera denominata ”**MERCATINO DI FINE ESTATE** “si svolge **dal 1 al 29 settembre** di ogni anno.

2. L’ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) ubicazione - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**  
- n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
- b) superficie complessiva delle aree: mq.402,03
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **156**
- d) numero totale dei posteggi n. **11**, di cui:
  - n. **8** riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche;
  - n. 1 riservato alla vendita di libri;
  - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
  - n. 1 riservato ad un produttore agricolo.

3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art.7 della L.R. 10/2003.

4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato L - nella quale sono indicati:

- l’ubicazione dell’area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi.

5. Orario di vendita: **8 – 20**

**L’accesso all’area della Fiera è consentito un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita e non oltre le ore 10, pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore;**

6. E’ ammessa nell’ambito della Fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:

- a) **dolciumi e frutta secca – giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale - articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini , carta, lattice – accessori abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali;**
- b) **libri ( posteggio n.8 )**
- c) **per il posteggio n. 3 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura.**

## Scheda 8

1. La Fiera denominata **“MERCATINO DEL PALIO DI LUGLIO “** si svolge dal **20 giugno al 5 luglio di ogni anno.**
2. L'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) ubicazione - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**  
- n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
  - b) superficie complessiva delle aree: mq.402.03
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **156**
  - d) numero totale dei posteggi n. **11**, di cui:
    - n. **8** riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche
    - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.
    - n. 1 riservato alla vendita di libri;
    - n. 1 riservato ad un produttore agricolo
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.R. 10/2003.
4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato L, nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Orario di vendita: **8 – 20**  
**L'accesso all'area della Fiera è consentito un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e non oltre le ore 10 , pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore;**
6. E' ammessa nell'ambito della Fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:
  - a) **dolciumi e frutta secca– giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale - articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini, carta e lattice – accessori abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali;**
  - b) **libri ( posteggio n.8 )**
  - c) **per il posteggio n. 3 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura**Scheda.

## Scheda 9

1. La Fiera denominata **“MERCATINO DEL PALIO DI AGOSTO “** si svolge **dal 5 al 20 agosto.**
2. L'ubicazione della Fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) ubicazione - n. **9** posteggi in **Viale XXV Aprile**  
- n. **2** posteggi in **Piazza Gramsci**
  - b) superficie complessiva delle aree: mq.402,03
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **129**
  - d) numero totale dei posteggi n. **11**, di cui:
    - n. **8**riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche
    - n. **1** riservato a portatore di handicap titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.
    - n. **1** riservato alla vendita di libri;
    - n.1 riservato ad un produttore agricolo
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003..
4. Le caratteristiche della Fiera sono riportate nella planimetria – allegato L -, nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area, la delimitazione della medesima e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Orario di vendita: **8 – 20**  
**L'accesso all'area della Fiera è consentito un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e non oltre le ore 10, pena la riassegnazione del posteggio ad altro operatore.**
6. E' ammessa nell'ambito della Fiera la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:
  - a) **dolciumi e frutta secca – giocattoli – bigiotteria – profumeria non di produzione industriale - articoli in vetro, ceramica, porcellana, terracotta, cristallo e legno, paglia, bambù, vimini, lattice, carta – accessori abbigliamento e pelletteria – articoli in rame e ferro battuto – fiori essiccati e artificiali;**
  - b) **libri ( posteggio n.8);**
  - c) **per il posteggio n. 3 riservato al produttore agricolo – esclusione di fiori e piante – frutta e verdura**

## TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

### ART.42 DEFINIZIONE

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, per l'attività rispetto alla quale si intende partecipare alla fiera, purché non superino il 50% dei posteggi da assegnare.
3. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli, ed agli artigiani, nonché ai produttori agricoli non professionali secondo modalità stabilite dal Comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
4. Per particolari esigenze il Comune ha facoltà di autorizzare fiere promozionali, anche indipendentemente all'aggiornamento del Piano sentite le organizzazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 10/2003.

### ART.43 CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio limitate al periodo di svolgimento della fiera promozionale, sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) maggiore numero di presenze effettive sulla fiera;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo (calcolata in giorni), dal soggetto richiedente rispetto alla data d'inizio attività risultante dal Registro delle Imprese, per l'attività di commercio su aree pubbliche.
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata a.r.;
2. I bandi, di cui al comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera
3. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato la propria attività, come previsto dall'art.34 del presente regolamento.

### ART.44 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SOGGETTI NON ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese, per l'attività che si intende esercitare nella fiera. A parità di

anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purchè le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto, come primo criterio di priorità, delle presenze maturate anche per gli operatori iscritti al Registro Imprese.

#### ART.45

#### MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, per quel giorno, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, non imputabili alla sua volontà, avrà diritto al rimborso del canone già pagato.

2. Esaurita la graduatoria di cui al comma precedente, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Servizio Polizia Municipale, per la durata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive, se documentate. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data d'inizio attività risultante dal Registro delle Imprese. La data d'inizio attività risultante dal Registro Imprese si deve riferire a quella indicata per la partecipazione alla fiera. Per i produttori agricoli, a parità di anzianità, viene fatto riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'art.19 della L. n.241/1990 e dell'art.4 del D.Lgs. 228/2001.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art.8 della L.R. n.10/2003, occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

#### ART. 46

#### PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni fiera promozionale ed indicati nella concessione di posteggio.

2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. In particolare gli assegnatari dei posteggi dovranno utilizzare coperture di foggia e colorazione neutra, e comunque corrispondente alle prescrizioni impartite dal Comune. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce

3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.

4. Per il montaggio dei banchi è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.

5. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona

della Fiera .

6. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della Fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento della Fiera, anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita, o posticipare l'orario d'inizio.

7. In particolari occasioni, il Sindaco potrà spostare la data di svolgimento (oppure il luogo) della fiera, curando che lo spostamento avvenga in date e luoghi il più possibile vicini a quelli originariamente previsti.

## Scheda 1

1. La Fiera promozionale denominata “**Maggiolina**” si svolge in una domenica del mese di maggio di ogni anno, da stabilire di volta in volta.
2. L’ubicazione della fiera , le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
  - ubicazione: area antistante l’incrocio fra le Vie Aldobrandino da Siena e Via L.Banchi;
  - superficie complessiva dei posteggi: mq. 231,75
  - numero totale dei posteggi n.10 di cui:
    - n.5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche di cui n.1 portatore di handicap;
    - n. 5 riservati a soggetti iscritti al Registro Imprese /Ditte
- 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art.7 della L.R. 10/2003.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria – allegato M - nella quale sono indicati:
  - l’ubicazione dell’area e la delimitazione della medesima;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
5. Orario di vendita : 08,00 – 20,00;
6. L’accesso all’area della fiera è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro un’ora dal termine dell’orario di vendita , le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.
7. E’ ammessa, nell’ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:

**Articoli alimentari e non alimentari caratteristici toscani, piante e fiori**



## **TITOLO 5 - POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **CAPO I POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE DECENNALE**

#### **ART.47 DEFINIZIONE**

1. Per posteggio fuori mercato s'intendono le parti di area di proprietà pubblica o di area privata delle quali il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### **ART.48 ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità e urbanistica.

2. Il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione tramite bando comunale a cui viene data idonea pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio ed invio alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative. La data d'inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni calcolati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando.

3. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato, mediante concessione decennale, avviene tramite bando comunale secondo i seguenti criteri di priorità:

- non essere titolari di concessione decennale di posteggio;
- anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo (calcolata in giorni) rispetto alla data d'inizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, risultante dal Registro Imprese della camera di Commercio;
- ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione della raccomandata a.r.

4. La concessione di posteggio ha durata decennale e viene rinnovata alla scadenza, per ulteriori 10 anni, mediante l'apposizione di un visto, nell'originaria concessione, previo accertamento del mantenimento dei requisiti necessari in possesso del titolare.

#### **ART.49 SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E NELLA RELATIVA CONCESSIONE**

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche e nella relativa concessione decennale è effettuato dal Comune sede del posteggio e si ottiene a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. La domanda di contestuale subingresso, nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio, corredata dalla dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune, sede di posteggio, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 90 giorni dall'atto di cessione o affidamento in

gestione dell'attività. L'Amministrazione comunale rilascerà il titolo autorizzatorio e la corrispondente concessione di posteggio, nel termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il termine sopraindicato può essere interrotto nel caso venga richiesto all'interessato di completare la domanda inoltrata .

2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di vigilanza , la copia della domanda inoltrata al Comune di Siena con il timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale;

3. Il subentro nella titolarità della concessione avviene per il residuo periodo del decennio in corso.

4. L'autorizzazione è rilasciata ,nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda , purchè abbiano nominato con la maggioranza indicata nell'art.1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 10/2003; gli eredi, anche non in possesso dei requisiti previsti , hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al Comune.

5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare ad eccezione dell'anzianità d'inizio attività risultante dal Registro Imprese della Camera di commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione rilasciata per un posteggio riservato a soggetti di cui all'art.8 della L.R. n. 10/2003 , il subingresso è effettuato esclusivamente a favore di altro soggetto avente gli stessi requisiti.

7. La concessione potrà essere rilasciata al subentrante soltanto per i generi compresi nella concessione del precedente titolare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

8. Fino al perfezionamento degli atti di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione

#### ART.50

#### DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE E DALLA CONTESTUALE CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione e la concessione decadono nel caso in cui l'operatore :

- non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della L.R. 10/2003;
- non inoltri istanza di subingresso entro il termine di cui all'art.9 della legge regionale;

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono , altresì , revocate nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare ,ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi e le modalità previsti dall'art.14, comma 2, lett. B) della legge regionale 10/2003.

3. E' causa di decadenza dall'autorizzazione e concessione il mancato pagamento del canone , previa diffida.

4. In caso di subingresso fanno carico al subentrante anche i pagamenti non corrisposti dal precedente concessionario . Essi dovranno essere corrisposti entro 30 giorni dal rilascio della concessione , pena la decadenza dalla stessa.

5. Il Comune accerta la sussistenza delle motivazioni della decadenza dalla concessione decennale e dalla relativa autorizzazione , e provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni . Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

#### ART. 51 REVOCA DEL POSTEGGIO

1. Ai sensi dell'art.11 , comma 4, della L.R. n.10/2003, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse ,ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati , semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione , a seguito di emissione di bando;
- b) )nell'ambito del Comune, mediante istituzione di un nuovo posteggio.

#### ART. 52 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti nella concessione di posteggio;

2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita e delle merceologie vendute, nonché la pulizia dell'area occupata adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza. Le sporgenze delle tende possono essere utilizzate per l'esposizione della merce, a condizione che la stessa rimanga all'interno della superficie concessa.

3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.

4. Per il montaggio dei banchi è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi specie o, comunque, danneggiare la strada, suoi annessi e piantagioni.

5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area concessa, il Sindaco, con proprio provvedimento potrà inibire lo svolgimento dell'attività o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

6. Le operazioni di allestimento e di rimozione dei banchi debbono effettuarsi rispettivamente non prima di un'ora dall'inizio dell'orario di vendita ed al termine dell'orario stesso;

7. L'operatore non può cedere ad altri, a nessun titolo, la concessione di posteggio se non unitamente all'azienda commerciale.

ART.53  
AREE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-CULTURALE-AMBIENTALE  
LIMITAZIONI.

1. E' incompatibile , per esigenze di tutela delle caratteristiche storico-culturali-ambientali, limitatamente alle aree ricomprese nella zona commerciale I ( zone commerciale meglio identificata nel IV Piano Commerciale , adottato con deliberazione consiliare n. 221 del 12.07.1996) ,il rilascio di nuove concessioni di posteggio per la vendita su aree pubbliche, con esclusione di Piazza Gramsci, Piazza Matteotti, Viale Curtatone, S.Domenico,, Piazza Indipendenza (Le Logge), Piazza del Mercato e Piazzetta degli Alberghi, Piazza Postierla, Controllare se ci sono altre aree della zona 1 compatibili nella zona 1 da inserire)

2. Viene garantito il proseguimento delle attività attualmente esistenti anche in caso di subingresso; in caso di cessazione definitiva, non si provvederà al rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni.

ART.54

POSTEGGI FUORI MERCATO CON CONCESSIONE DECENNALE-LOCALIZZAZIONE,  
CARATTERISTICHE ED ORARI-GIORNI DI SVOLGIMENTO E SPECIALIZZAZIONI  
MERCEOLOGICHE

Posteggi fuori mercato: **EX CARTOLINAI**

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono le seguenti:
  - a) ubicazione: n.6 posteggi in Piazza del Campo e n. 4 posteggi in Piazza del Duomo a rotazione giornaliera;
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. **100**
  - c) n. totale di posteggi: n.**10** (mq. **5 x 2 ciascuno**, compresa l'area per l'esposizione della merce) riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.
2. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria - allegato N- nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione e la superficie dei posteggi ;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
3. Giorni e orario di vendita: tutti i giorni **dalle ore 8 alle ore 20**
4. E' consentita esclusivamente la vendita delle seguenti merceologie:  
**bigiotteria – piccola pelletteria – articoli di artigianato con esclusione dell'abbigliamento – articoli ricordo compresi articoli di maglieria esterna (con esclusione di immagini contrarie al decoro ed al pudore ed esclusa biancheria intima)– cartoline illustrate – diapositive – piante e guide turistiche – rotolini fotografici – memory card,relative batterie, apparecchi fotografici “usa e getta” giocattoli, accessori di abbigliamento (con esclusione di borse, cappelli e occhiali di pregio).**
5. Prescrizioni particolari per gli operatori:
  - a) nell'area assegnata a ciascun banco è consentita anche l'installazione di altre strutture espositive a terra purchè queste rientrino nella superficie concessa;
  - b) il banco e le merceologie vendute dovranno corrispondere a caratteristiche tese a salvaguardare l'immagine e il decoro dell'ambiente;
  - c) le merci dovranno essere esposte almeno a 50 cm. dal suolo e la parte inferiore della copertura del banco a non oltre 2 m. dal suolo;
  - d) la struttura rigida potrà essere di acciaio o leghe, comunque cromate , o di legno nelle diverse tonalità;
  - e) il colore dei tendaggi, uguale per tutti i banchi, deve essere marrone;
  - f) il banco deve essere munito di ruote e di accorgimenti tecnici atti a rendere agevole e silenzioso il loro spostamento;
  - g) Il giorno del Palio i n.6 banchi che si trovano in Piazza del Campo effettueranno l'orario di vendita fino alle ore 14,00. Dopo le ore 14,00, per n.3 operatori a rotazione , è prevista la facoltà di trasferirsi nelle postazioni individuate in Piazza Matteotti. Per la mattina della “Tratta” agli stessi commercianti su aree pubbliche di Piazza del Campo è vietata l'occupazione di suolo pubblico.**

la localizzazione delle singole bancarelle degli ex cartolinai in Piazza del Campo è quella delineata nella planimetria allegata che tiene conto dei coni visivi proiettati dai vicoli che portano nella stessa Piazza in modo che non venga ostacolata la piena e libera visione del Palazzo Comunale.

## **ALTRI POSTEGGI SPARSI - planimetria allegato N-**

### **1. POSTEGGIO N. 1 VIALE M. BRACCI**

- a) Superficie del posteggio: mq. **27** (m.9 x m.3) –l'ubicazione è riportata nella planimetria;
- b) **Giorni e orario** di vendita: tutti i giorni **dalle ore 7 alle ore 20;**
- c) Merceologie : **settore alimentare ;**

### **2. POSTEGGIO N.2 VIA ALDOBRANDINO DA SIENA**

- a) Superficie : mq. **30** (m.6 x m. 5);
- b) **Giorni e orario** di vendita: lunedì e giovedì **dalle ore 7 alle ore 14;**
- c) Merceologie:**frutta e verdura ;**

### **3.POSTEGGIO N. 1 PIAZZA MONTAPERTI**

- a) Superficie: mq. **30** (m. 6 x m. 5)
- b) **Giorni e orario** di vendita: venerdì - **dalle ore 7 alle ore 14;**
- c) Merceologie: **frutta e verdura**

### **4.POSTEGGIO N. 1 STRADA DEI TUFI**

- a) Superficie: mq. **9;**
- b) **Giorni e orario** di vendita: tutti i giorni della settimana seguendo l'orario di apertura del Cimitero della Misericordia;
- c) Merceologie: **fiori , piante e articoli funebri**

### **5.POSTEGGIO N. 1 IN PIAZZA DEL MERCATO**

- a) Superficie: mq. **40** (m.8 x m. 5 );
- b) **Giorni e orario** di vendita: il martedì di ogni settimana **dalle ore 7 alle ore 14;**
- c) Merceologie: **Generi alimentari**
- d)

### **6. POSTEGGIO N.2 IN PIAZZA DEL MERCATO**

- a) Superficie: mq. **30** ( 6 x 5 )
- b) **Giorni e orario** di vendita: il martedì ed il venerdì di ogni settimana,dalle ore 07,00 alle ore 14,00
- c) Merceologie: **Prodotti Ittici**

### **7.POSTEGGIO N. 1 VICOLO S.PIETRO**

- a) Superficie mq. **3** (m.3 x m.1 );
- b) **Giorni e orario** di vendita: tutti i giorni della settimana **dalle ore 7 alle ore 20;**
- c) Merceologie: abbigliamento ,articoli ricordo, compresi articoli di maglieria esterna e di camiceria (**con esclusione di immagini contrarie al decoro ed al pudore ed esclusa la biancheria intima** )

### **8. POSTEGGIO N.1 VIA ALDOBRANDINO DA SIENA**

- a) Superficie mq. **21** (m.7 x m.3);
- b) **Giorni e orario** di vendita: giovedì di ogni settimana **dalle ore 7 alle ore 14;**
- c) Merceologie: **fiori e piante.**

#### **9.POSTEGGIO N.1 PIAZZA DEL DUOMO**

- a) Superficie mq. **4** (m.2 x m. 2);
- b) Giorni e orario di vendita: tutti i giorni della settimana **dalle ore 7 alle ore 20.**

#### **10.POSTEGGIO N.1 PIAZZA S. DOMENICO**

- a) Superficie mq. **10** (m.5 x m.2);
- b) Giorni e orario di vendita: tutti i giorni della settimana, **dalle ore 7 alle ore 20;**
- c) Merceologie: **bigiotteria – piccola pelletteria – articoli di artigianato (con esclusione dell'abbigliamento) – articoli ricordo compresi articoli di maglieria esterna (con esclusione di immagini contrarie al decoro ed al pudore ed esclusa biancheria intima)– cartoline illustrate – diapositive – piante e guide turistiche – rotolini fotografici – memory card,m relative batterie, apparecchi fotografici “usa e getta”giocattoli, accessori di abbigliamento (con esclusione di borse, cappelli e occhiali di pregio).**

#### **11.POSTEGGIO N. 1 VICOLO DEI POLLAIOLI**

- a) Superficie: mq. **5** (m.5 x 1 );
- b) Giorni e orario di vendita: tutti i giorni della settimana **dalle ore 7 alle ore 20;**
- c) Merceologie: **abbigliamento (con esclusione di immagini contrarie al decoro ed al pudore)**

#### **12.POSTEGGIO N.1 VIA LATERINA**

- a) Superficie : mq. **25;**
- b) Giorni e orario di vendita: tutti i giorni della settimana, seguendo l'orario di apertura del Cimitero del Laterino;
- c) Merceologie: **piante e fiori.**

#### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI:**

- a) E' consentita esclusivamente la vendita degli articoli specificati nella concessione decennale di posteggio;
- b) Nell'area assegnata a ciascun banco è consentita anche l'installazione di altre strutture espositive a terra purchè queste rientrino nella superficie concessa;
- c) Il banco e le merceologie vendute dovranno corrispondere a caratteristiche tese a salvaguardare l'immagine e il decoro dell'ambiente;
- d) Le merci dovranno essere esposte almeno a 50 cm. dal suolo e la parte inferiore della copertura del banco a non oltre 2 m. dal suolo;

**CAPO II**  
**CONCESSIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE**

**ART. 55**

**VENDITA DI BIBITE, DOLCI E PALLONCINI IN OCCASIONE DEL PALIO**

**PALIO DI LUGLIO E AGOSTO –VENDITA BIBITE E DOLCI IN PIAZZA DEL CAMPO E P.ZZA DEL MERCATO ; VENDITA PALLONCINI –LOGGE DEL PAPA - si svolge dal 29 giugno al 2 luglio e dal 13 al 16 agosto con esclusione della mattina della “Tratta” – PALIO STRAORDINARIO: 4 giorni da definire di volta in volta -**

1. L'ubicazione , le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
  - a) ubicazione - n. **12** posteggi in **Piazza del Campo**
    - n. **2** posteggi in **Logge del Papa**
    - n. **1** posteggio in **p.zza del Mercato (il giorno del Palio)**
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. **61**
  - c) numero totale dei posteggi n. **15**, di cui:
    - n. **14** riservati ai titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche
    - n. **1** riservato a titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche portatore di handicap in p.zza del Campo.
2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003.
3. Le caratteristiche sono riportate nella planimetria - allegato P - , nella quale sono indicati:
  - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
  - la destinazione dei singoli posteggi.
4. Orario e modalità di vendita: si rinvia in proposito alle ordinanze sindacali che vengono adottate annualmente in occasione dei Palii.  
**E' assolutamente vietato introdurre o vendere nel “Campo” bibite in bottiglie di vetro o in contenitori metallici.**
5. E' ammessa la vendita di prodotti rientranti nelle sottoindicate specializzazioni merceologiche:
  - a) **bibite analcoliche e dolci in confezioni ( per i n.12 posteggi di Piazza del Campo) ( per n.1 posteggio in P.zza del Mercato)**
  - b) **palloncini (per i n.2 posteggi ubicati presso le Logge del Papa – con possibilità di spostarsi in Piazza del Campo dalle ore 21 alle ore 24)**
6. I posteggi verranno assegnati , tramite bando comunale , sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 35 del presente Regolamento. Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e la data d'inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso bando.
7. Gli operatori devono occupare i posteggi localizzati nelle aree sopra indicate, come risulta dalla planimetria allegata , il cui esatto posizionamento sarà indicato in loco dai Vigili Urbani , tenuto conto dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza .



ART.56  
VENDITA DI CASTAGNE

**VENDITA DI CASTAGNE - si svolge dal 10 ottobre al 10 febbraio di ogni anno;**

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) ubicazione – n. 1 posteggio in Piazza Matteotti

n. 1 posteggio –Logge del Papa -

b) superficie dei singoli posteggi: mq. 2

2. Ai posteggi, che sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003

3. Le caratteristiche sono riportate nella planimetria - allegato Q- , nella quale sono indicati:  
www - il numero dei posteggi, la dislocazione, il loro dimensionamento.

xxx

4. L'assegnazione dei posteggi avviene, ogni anno, tramite bando comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art.35 del presente Regolamento. Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e la data d'inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni calcolati dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso Bando.

**5. Orario di vendita: 14– 20;**

6. Il rilascio della concessione è subordinato al parere favorevole ed alle condizioni impartite dall'Azienda U.S.L. 7 – S.A. Igiene e Sanità Pubblica;

ART. 57  
VENDITA DI FRITTELLE

**VENDITA DI FRITTELLE DI RISO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. GIUSEPPE in chioschi prefabbricati: dal 1° febbraio al 20 marzo di ogni anno**

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:
  - a) Ubicazione - n. **1** chiosco in Piazza del Campo
    - n. **1** chiosco in Via B. Tolomei (nei pressi della Scuola Media "V. Alfieri")
    - n. **1** chiosco in V. le Sardegna –parcheeggio in prossimità di Via S. Martini;
  - b) Superficie: Chiosco in Piazza del Campo **max mq. 6 x 4**
    - Chiosco in Via B. Tolomei **max mq. 6 x 4**
    - Chiosco in V.le Sardegna- **max mq. 6 x 4**
2. L'assegnazione dei chioschi avviene, ogni anno, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri: anzianità di presenza , ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dalla data di spedizione della raccomandata a.r. . Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e la data d'inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni calcolati dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso Bando.
3. Le caratteristiche dei chioschi sono riportate nella planimetria - allegato R- , nella quale sono indicati:
  - il numero dei posteggi, la dislocazione ed il loro dimensionamento.
- 4. Orario di vendita: 8 – 20**
5. Il rilascio delle autorizzazioni, amministrativa e igienico-sanitarie, è subordinato al parere favorevole ed alle condizioni impartite dall'Azienda U.S.L. 7 - S.A. Igiene e Sanità Pubblica.
6. Per l'installazione del chiosco ubicato in Piazza del Campo dovrà essere provveduto alla preventiva presentazione di apposito disegno , necessario al fine di acquisire il parere del Servizio Edilizia e concessioni. L'esatta ubicazione del chiosco sarà individuata al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.

ART.58  
VENDITA ALBERI DI NATALE

**VENDITA DI ALBERI DI NATALE da parte di produttori agricoli: dall'8 al 24 dicembre di ogni anno**

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

- a) Ubicazione e superficie: - n. **1** posteggio presso la Fontana di S.Prospero **max mq. 6 x 5**  
- n. **1** posteggio in Piazza IV Novembre **max mq. 8 x 5**  
- n. **1** posteggio in Via L. Banchi (di fronte al Palazzetto CUS)  
**max mq. 8 x 5**

2. I posteggi sono riservati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 in regola con le vigenti norme che riguardano la commercializzazione di piante, parti di piante e prodotti sementieri.

3. L'assegnazione dei posteggi ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione temporanea, avviene, ogni anno, tramite bando comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 36 del presente Regolamento. Tale Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed inviato alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative

4. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria - allegato S- , nella quale sono indicati:

- il numero dei posteggi, la dislocazione ed il loro dimensionamento;

5. **Orario di vendita: 8 – 20**

ART.59  
OTTAVARIO DEI DEFUNTI

**OTTAVARIO DEI DEFUNTI – VENDITA FIORI E PIANTE NEI PRESSI DEI CIMITERI  
- Dal 24 ottobre al 2 novembre di ogni anno.**

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e tipologiche sono le seguenti:

a) ubicazione e superficie: - n. **1** posteggio presso il Cimitero della Misericordia

**max mq. 5 x 4**

- n. **1** posteggio presso il Cimitero del Laterino **max. mq.4x3**

- n. **1** posteggio presso il Cimitero del Laterino **max mq. 1,5**                      **x 2,40**

2. Ai posteggi, che sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. 10/2003.

3. L'assegnazione dei posteggi avviene, ogni anno, tramite Bando Comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 35 del presente regolamento. Tale bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria - allegato T - , nella quale sono indicati: - il numero dei posteggi, la dislocazione ed il loro dimensionamento.

**5. Orario di vendita: Orario del Cimitero**

## ART. 60

### PUNTI DI RISTORO PRESSO LO STADIO COMUNALE NEL PERIODO DEL CAMPIONATO DI CALCIO

#### PUNTI DI RISTORO PRESSO LO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE PARTITE ORGANIZZATE NEL PERIODO DEL CAMPIONATO DI CALCIO.

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e merceologiche sono stabilite per ogni Campionato di calcio secondo le esigenze di volta in volta individuate con atto della Giunta comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I posteggi sono riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.7 della L.R. 10/2003.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene, ogni anno, tramite Bando comunale sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
  - a) presenza a tutte le partite di calcio del Siena (Campionato, Coppa e Amichevoli);
  - b) presenza a tutte le partite di Campionato;
  - c) presenza al maggior numero di partite di Campionato;
  - d) a parità dei criteri summenzionati verrà considerata l'anzianità di presenza maturata durante le manifestazioni in parola;
  - e) anzianità relativa all'inizio di attività di commercio su aree pubbliche risultante dal Registro delle Imprese, maturata anche in modo discontinuo (calcolata in giorni)  
Tale Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed inviato alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
4. Prescrizioni particolari per gli operatori:
  - gli operatori devono occupare i posteggi localizzati nelle aree sopraindicate, il cui esatto posizionamento sarà indicato in loco dai Vigili Urbani di concerto con la Polizia di Stato, tenuto conto dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza e potrà variare per motivi di ordine pubblico su indicazione della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.
  - L'occupazione di suolo pubblico è limitata al giorno ed alla durata della partita di calcio, ed in particolare l'accesso al luogo di vendita dovrà avvenire almeno 3 ore prima dell'inizio della partita;
  - L'attività di vendita è subordinata al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
  - E' fatto divieto di vendere bevande alcoliche o comunque contenute in recipienti di vetro o metallo. Possono essere utilizzati contenitori di plastica da aprire e cedere, senza tappo, agli eventuali avventori.
  - E' obbligatoria la presenza degli operatori per tutta la durata della partita e per tutte le partite della stagione calcistica di riferimento, così come garantito dagli stessi nella domanda di partecipazione al concorso;
  - L'eventuale assenza sarà considerata giustificata soltanto se dovuta a fatti, eventi o motivi assolutamente indipendenti dalla volontà dell'operatore. Tale assenza dovrà essere documentata per iscritto e l'operatore dovrà, comunque, avvertire il Comando Polizia Municipale al fine di poter riassegnare il posteggio in tempo utile;
  - La concessione di posteggio sarà revocata nel caso l'operatore assegnatario di posteggio risulti assente ingiustificato ad una sola partita;
  - In occasione delle partite di Coppa e Amichevoli, gli operatori, prima di effettuare l'occupazione dovranno versare il canone di occupazione suolo pubblico con i bollettini allegati alla concessione di suolo pubblico;
  - Nel caso le assenze effettuate dagli operatori commerciali assegnatari di posteggio non venissero giustificate, si procederà alla revoca della concessione e gli stessi operatori non

potranno avvalersi dei criteri di priorità di cui ai punti a) b) e c) del comma 3, per la formulazione della graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi per il Campionato successivo. In tali casi si terrà conto solo dell'anzianità di presenza maturata ed in subordine dell'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche;

- E' obbligo di rispettare rigorosamente l'ambiente circostante (pulizia del luogo, rispetto delle siepi e piante nella collocazione della struttura di vendita).

5. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della partita non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, è considerato assente. Il medesimo posteggio, nei giorni di assenza, sarà assegnato ad altro operatore secondo le modalità di cui all'art.37 del presente regolamento.

6. L'assegnazione dei posteggi resisi definitivamente vacanti, sarà effettuata mediante scorrimento della graduatoria formulata a seguito di concorso pubblico, per l'assegnazione dei posteggi previsti in ciascun Campionato di calcio, fino all'esaurimento della stessa.

ART. 61  
VENDITA AL PALAZZETTO DELLO SPORT IN PARTICOLARI OCCASIONI

**PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIALE A. SCLAVO– VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI CONCERTI MUSICALI O MANIFESTAZIONI ANALOGHE**

1. L'ubicazione dei posteggi, le caratteristiche dimensionali e merceologiche sono le seguenti:

- a) posteggio n. 1 - max mq. 6 x 4 - riservato al settore non alimentare;
- b) posteggio n. 2 - max mq. 7 x 4 - riservato al settore alimentare;
- c) posteggio n. 3 - max mq. 7 x 4 - riservato al settore alimentare;
- d) posteggio n. 4 - max mq. 7 x 4 - riservato al settore non alimentare;

Nel caso i posteggi riservati alla vendita di generi alimentari rimanessero non assegnati, gli stessi potranno essere concessi per la vendita di generi non alimentari.

2. I posteggi sono riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche di cui all'art.7 della L.R. 10/2003.

3. L'assegnazione avviene di volta in volta esclusivamente in occasione di Concerti musicali o manifestazioni analoghe, costituenti eventi estemporanei non caratterizzati da alcuna periodicità, a seguito di presentazione di domanda, trasmessa esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire al Comune almeno 15 giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Le domande saranno esaminate tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- a) anzianità di presenza maturata dall'operatore nell'ambito di simili manifestazioni presso il Palazzetto dello Sport;
- b) anzianità relativa all'inizio di attività di commercio su aree pubbliche risultante dal Registro delle Imprese, maturata anche in modo discontinuo (calcolata in giorni)
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda (data di spedizione della raccomandata);

Qualora i posteggi individuati risultassero non assegnati sulla base dei criteri summenzionati, verranno prese in considerazione anche le domande trasmesse per posta ordinaria

4. L'occupazione di suolo pubblico è limitata al giorno ed alla durata della manifestazione;

5. L'attività di vendita di generi alimentari è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;

6. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria - allegato U - nella quale sono indicati: il numero dei posteggi, la dislocazione dei posteggi ed il loro massimo dimensionamento.

## TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

### ART. 62 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere redatta sui moduli predisposti dal Comune di Siena e compilati in ogni loro parte. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di domanda incompleta, il Comune provvederà a richiedere l'integrazione necessaria ai fini dell'istruttoria della pratica ed i termini suddetti sono interrotti. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione "itinerante" fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
5. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa dal nuovo Comune di residenza o inviata dall'operatore interessato, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.

### ART.63 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo . E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere , nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera , intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza non superiore a 500 m.



ART.64  
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. L'operatore , che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche relativa al settore merceologico alimentare ,deve rispettare la normativa igienico-sanitaria vigente in materia.

ART.65  
ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in qualsiasi modo esercitato , è vietato:

**a) nelle aree , vie e piazze , ubicate all'interno di tutta la Cerchia muraria delimitata dalle porte d'ingresso alla Città e dalla Fortezza Medicea;**

**b) nelle adiacenze dei cimiteri del Laterino , della Misericordia e dell'Osservanza ;**

**c) nelle sottoelencate vie e piazze adiacenti al centro storico:**

**Strada dei Tufi**

**Strada di Pescaia**

**Via Esterna di Fontebranda**

**Via C. Battisti**

**Via B. Ricasoli**

**Via C.Pisacane**

**Via Avignone**

**Via Mentana**

**Via G.Mameli**

**V.le C.B. di Cavour**

**Via Q. Settano**

**Via C. Cittadini**

**V.le V. Emanuele**

**P.zza Amendola**

**Via B. di Montluc**

**Via A.Diaz**

**V.le V. Veneto**

**V.le XXIV Maggio e tutte le vie facenti parte del quartiere denominato " S. Prospero"**

**V.le XXV Aprile**

**V.le dei Mille**

**Via F.Tozzi**

**V.le C.Maccari**

**Giardini pubblici della Lizza**

**V.le R. Franci**

**V.le Cadorna**

**V.le G. Mazzini**

**V.le M.Bracci ed area adiacente all'ingresso del Policlinico**

**V.le D. Minzoni**

**Via D.Beccafumi**

**Via L. Memmi e tutte le vie facenti parte del quartiere di "Ravacciano"**

**Via S. Martini**

**Via B. Peruzzi**

**Via G. Gigli**

**Via Aretina**

**Via E.S. Piccolomini e tutte le vie facenti parte del quartiere denominato "Valli".**

ART.66  
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso il Servizio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

ART.67  
ORARIO DI VENDITA

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, con facoltà di armonizzare gli orari con quelli delle attività commerciali in sede fissa.

**TITOLO 7- NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART.68  
VARIAZIONE DIMENSIONALE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento di uno o più posteggi o della loro localizzazione , semprechè disposte per motivi di interesse pubblico , per comprovata necessità o cause di forza maggiore , non danno luogo a modifiche del presente Regolamento.

ART.69  
CONCESSIONI TEMPORANEE

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente al fine di :

- a) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
- b) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- c) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive;.

2. Il numero dei posteggi , e più in generale , degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività così come le merceologie ammesse e i termini per la presentazione delle domande , sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità , di traffico e ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

3. Qualora non sia stabilito un termine per la presentazione , le domande , per poter essere prese in esame , dovranno, comunque , pervenire alla Direzione Attività Economiche almeno 10 giorni utili prima dell'evento , onde consentire l'istruttoria della medesima.

ART.70  
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## ART.71 SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare , l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall'art.5 della L.R. 10/2003 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1500.
4. In caso di particolare gravità o recidiva , può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da 10 a 20 giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva , hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione , incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

## ART.72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione da esibirsi unitamente alla concessione decennale per le fiere già rilasciata ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge regionale 3.3.1999, n.9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche);
2. L'autorizzazione di tipo itinerante già rilasciata dal Comune di Siena a soggetti non residenti in Toscana, precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n.9/1999 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) è convertita di diritto nell'autorizzazione di cui all'art.7, comma 2, della legge. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza del Comune di Siena che ha rilasciato l'autorizzazione , qualora non vi provveda il Comune di residenza dell'operatore.
3. Il Comune di Siena provvede alla conversione nonché agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate dai Comuni delle altre regioni italiane a soggetti residenti nel Comune di Siena

ART. 73  
ALLEGATI: CARTOGRAFIA

1. La cartografia allegata (allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U) costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 74  
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia incompatibili con la vigente disciplina in materia di commercio su aree pubbliche e con il presente Regolamento.

ART. 75  
TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  
*(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)*

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.

**ATTO PROGRAMMATORIO: NUOVI POSTEGGI SPARSI E MERCATI DA ASSEGNARE NEL PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE**

<b>POSTEGGI FUORI MERCATO</b>		
UBICAZIONE	TIPOLOGIA	NUMERO
Loc. S. Andrea, escluso il giovedì	Alimentari Produttore agricolo di frutta e verdura	1 1
Massetana Romana , slargo antistante la Strada del Cipresso,lato strada opposto	Ortofrutta Alimentare	1 1
Massetana Romana -piazzale prospiciente distributore di carburanti	Ortofrutta Alimentari	1 1
Str.da del Ruffolo , piazzale antistante il Ristorante	Alimentari Produttore agricolo	1 1
Viale Toselli,area antistante l'ingresso al bar mercati generali ,lato dx direzione Madonnina Rossa	Alimentari Pesce	1 1
V.le Sardegna,area utilizzata per le frittelle con esclusione del periodo compreso tra il 1.2. ed il 20.3.	Alimentari	1
Via Berlinguer intersezione Str.da delle Scotte, lato dx direzione obitorio	Fiori e piante	1
Ingresso Superstrada , lato dx direzione Acquacalda, slargo fuori carreggiata (da verificare compatibilità "Fiume")	Produttore agricolo	1
Str.da Cappuccini Piazzale edicola	Frutta e verdura	1
Ravacciano, giardini pubblici in Via D.Boninsegna. N.B. Istituibili solo a seguito di dichiarazione di utilizzabilità dell'area per operazioni commerciali su area pubblica e sostituzione delle attuali colonnette con altre amovibili, munite di lucchetto, e previa verifica del carico sopportabile dal terreno	Alimentare  Produttore agricolo di frutta e verdura	1  1
<b>NUOVI MERCATI</b>		
Costalpino- Parcheggio lato destro direzione Volte Basse dopo incrocio per S.Rocco – il giovedì -	Alimentari Pesce Ortofrutta Prodotti pulizia casa Fiori e piante Produttore agricolo Abbigliamento Portatore di handicap Imprenditoria giovanile	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sienartefice- Area ex macelli Fontebranda. Mercato Mensile il sabato	Produttori agricoli	20
Piazza del Mercato. Il 1°venerdì di ogni mese	Produttori agricoli Produttori agricoli biologici	4 4